

IL Giud. Design.

R.V.G.  
N. 506/17

letta l'istanza depositata in data 15.3.2017 da [REDACTED]

[REDACTED], con la quale ha chiesto di essere ammessa alla procedura di ristrutturazione e risanamento dei debiti, ex legge 27.1.2012 n. 3 ;

ritenuta la sussistenza delle condizioni soggettive per la ammissione al richiesto beneficio, non risultando che [REDACTED] si trovi in una delle condizioni di cui al punto 2), art. 7, legge citata ( assoggettamento a procedure concorsuali; ricorso a procedimenti analoghi nei cinque anni anteriori; annullamento, risoluzione o revoca di un accordo precedentemente omologato ) ;

rilevato, inoltre, che [REDACTED] ha fornito documentazione idonea a ricostruire la sua condizione economica e patrimoniale ;

vista la relazione, e successiva integrazione, predisposte dal professionista nominato, avv. [REDACTED], secondo il quale sussisterebbero le condizioni per l'ammissione dell'istante al beneficio richiesto, avendone attestato la fattibilità e la convenienza per i creditori ;

rilevato che, in particolare, la relazione non evidenzia la sussistenza di ragioni che possano far ritenere [REDACTED]

[REDACTED] non meritevole del beneficio richiesto ;

che, al contrario, l'avv. [REDACTED] ha attestato che i debiti

della [REDACTED] sono stati contratti per far fronte a spese impreviste indipendenti dalla sua volontà, a causa di danni subiti all'appartamento di sua proprietà ;

che i debiti, pertanto, non derivano da spese voluttuarie o da comportamenti emendabili in capo alla [REDACTED];

che, peraltro, la debitoria non appare particolarmente elevata, a conferma del fatto che essa sia stata cagionata da fattori contingenti e momentanei ;

che gli oneri economici del presente piano sono in tutto sopportati dalla [REDACTED] la quale, in quanto percettrice di una pensione pari ad euro 1,600,00, offre idonea garanzia per poter tenere fede agli impegni assunti ;

che è stata disposta rituale convocazione dei creditori per eventuali manifestazioni di dissenso, senza che si sia presentato nessuno a formularle ;

che la sola creditrice Findomestic ha dichiarato di nulla osservare in ordine al piano per, come predisposto dalla [REDACTED] e asseverato dall'attestatore ;

che può, pertanto, ritenersi che il piano predisposto dalla [REDACTED] sia stato approvato dai creditori ;

che, in definitiva, non si rinvengono ostacoli alla sua omologazione ,

P. Q. M.

ACCOGLIE l'istanza per come proposta da [REDACTED]



in data 15.3.2017 ;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite ;

DISPONE che a cura della ricorrente venga data idonea pubblicità al presente provvedimento, attraverso inserzione su due giornali a tiratura locale ;

DICHIARA il presente provvedimento immediatamente esecutivo .

Salerno, 11.11.2018

Il Giud. Design.

*Stefano Riccardi*

TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE RICORSI DI FALLIMENTO	
Deposito il	11 DIC 2018
<i>[Signature]</i>	